

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1961

Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, quale risulta modificato dalla legge 11 dicembre 1952, n. 3096, prevede la concessione di un premio di lire 60.000 agli ufficiali superiori o tenenti di vascello, i quali, dopo ottenuto il brevetto di ufficiale A (direttore del tiro a bordo) o di ufficiale E.C. (ufficiale elettrotecnico e delle comunicazioni), abbiano disimpegnato molto lodevolmente per un periodo complessivo non inferiore a quattro anni gli incarichi di primo, secondo e terzo direttore di tiro su navi da battaglia o su incrociatori da 10.000 tonnellate in armamento o riserva; di primo e secondo direttore del tiro su incrociatori da 5.000 o 10.000 tonnellate in allestimento; di capo servizio A. o E.C. su nave sede di comando di forza navale; di direttore o relatore comandante di unità addetta ai corsi di tiro e lancio.

La concessione di tale premio si prefigge il duplice scopo di dare una ricompensa a coloro che abbiano ricoperto con ottimi risultati incarichi comportanti sacrifici e re-

sponsabilità e di essere di incitamento agli ufficiali nella scelta di una specializzazione.

Le cennate norme, peraltro, in conseguenza della evoluzione tecnica verificatasi in questi ultimi anni nel campo dell'artiglieria e dei servizi elettrotecnici e delle comunicazioni, non sono più adeguate alle reali condizioni tecnico-organiche della Marina militare, cosicchè si verifica il fatto che ad ufficiali in possesso del brevetto di direttore del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico e delle comunicazioni, che assolvono incarichi di responsabilità ed importanza identiche, se non superiori, a quelle connesse agli incarichi previsti dal citato regio decreto n. 861 del 1935 non può essere attribuito il premio in questione, non essendo il loro incarico compreso fra quelli indicati in detto decreto.

Si rende, pertanto, necessario rivedere i criteri di concessione del premio di cui trattasi.

A tal fine, poichè i servizi di artiglieria, elettrotecnici e delle comunicazioni, propri

in passato delle grandi navi sono ora organizzati, ed in modo talvolta più complesso, anche su naviglio di diversa categoria e di tonnellaggio inferiore, è in primo luogo da stabilire che il premio in questione può essere concesso agli ufficiali direttori di tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni che abbiano assolto gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni, oltre che su grandi navi, su cacciatorpediniere in armamento, o in riserva, o in allestimento. Allo scopo poi, di evitare una lunga e minuta elencazione di altri incarichi, che — stante la continua evoluzione della tecnica — richiederebbe frequenti interventi legislativi per l'aggiornamento, appare consigliabile una formula che faccia genericamente rinvio ad altri incarichi equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale.

Inoltre la molteplicità delle funzioni che gli ufficiali interessati debbono oggi assolvere a bordo ed a terra non consentono più, in relazione alle condizioni di anzianità e di grado degli ufficiali stessi, di rag-

giungere il periodo minimo di 4 anni di permanenza negli incarichi richiesti per acquisire il titolo al conseguimento del premio, periodo che, pertanto, dovrebbe essere limitato a soli tre anni.

Appare infine opportuno procedere ad una revisione dell'ammontare del premio, soprattutto per renderlo più rispondente allo scopo di richiamare ottimi ufficiali verso specializzazioni che vanno assumendo sempre maggiore importanza.

Con l'unito disegno di legge si provvede, pertanto, a modificare, in relazione alle surriferite esigenze, i criteri di concessione del premio e ad elevarne la misura a lire 100.000.

Viene inoltre previsto che dalla concessione del premio in questione sono esclusi gli ufficiali che hanno in passato percepito l'analogo premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, quale risulta modificato dalla legge 11 dicembre 1952, n. 3096, disposizioni, queste, che vengono esplicitamente abrogate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo ottenuto il brevetto di direttore del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico o delle comunicazioni, abbiano disimpegnato molto lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scorta in armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi equipollenti da determinare con decreto del Ministro della difesa, può essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.

Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni suddette sarà udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il parere della Commissione competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 2.

Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano già fruito del premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono abrogati il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e la legge 11 dicembre 1952, n. 3096.

Art. 4.

Al maggiore onere annuo presunto di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, con gli stanziamenti del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.